

# Istanza per l'acquisizione di certificati o estratti di atti di stato civile

(Art. 450 CC; artt. 108-109 D.P.R. n. 396/2000; Art. 177 D.Lgs. n. 196/2003)

Li, .....

Al Signor Sindaco  
del Comune di

.....

Il/la sottoscritto/a .....,  
nato/a a ....., il ....., residente nel comune  
di ..... in via .....  
(tel. ....) in qualità di .....

## CHIEDE DI POTER ACQUISIRE:

- Certificato
- Estratto per riassunto
- Estratto per riassunto con paternità e maternità
- Estratto per copia integrale

## relativo ai seguenti atti di stato civile conservati in codesto comune:

- Atto di nascita
- Atti di matrimonio
- Atto di morte
- Atto di cittadinanza
- Atto di .....

a nome di: .....

Oppure (In assenza del nome e cognome della persona di cui si richiede la documentazione è necessario dare tutte le indicazioni utili ad eseguire l'indagine di cui al 3° comma dell'art. 450 del CC, tesa ad individuare il soggetto)

.....  
.....

Spazio da compilare esclusivamente in caso di richiesta di **estratto per copia integrale** o per **estratto di nascita contenente estremi di paternità e maternità**

Per le seguenti finalità: .....

.....

In fede

.....

Si allega copia di un documento di identità (art. 39 D.P.R. n. 445/2000).

### **Codice Civile**

#### **Articolo 450 - Pubblicità dei registri dello stato civile**

1. I registri dello stato civile sono pubblici.
2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
3. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

#### **Legge 31 ottobre 1955, n. 1064**

##### **Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile**

#### **Articolo 1**

L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

- 1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
- 2) in tutti i documenti di riconoscimento.

#### **Articolo 2**

L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimazione o di filiazione.

#### **Decreto Presidente della Repubblica**

**3 novembre 2000, n. 396**

##### **Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127**

#### **Articolo 107 - Estratti per copia integrale**

1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
  - a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
  - b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
  - c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.

#### **Articolo 108 - Contenuto**

1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
  - a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
  - b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;
  - c) il bollo dell'ufficio.

2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.

3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.

#### **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

##### **Codice in materia di protezione dei dati personali**

#### **Articolo 177 - Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali**

[...] 3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto. [...].